

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 48). - Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.

Preambolo

Il Ministro dei trasporti e della navigazione:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 82, 83, 85, 87 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (nuovo Codice della strada);

Vista la legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21;

Visti i decreti ministeriali 2 febbraio 1966 e 29 aprile 1996, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, e n. 106 dell'8 maggio 1996;

Considerato che il decreto ministeriale 2 febbraio 1996 disciplina il trasporto scolastico solo con riferimento all'utilizzazione di scuolabus da parte dei comuni;

Ritenuta la necessità di rideterminare l'intera normativa, anche al fine di estendere le disposizioni riguardanti il trasporto scolastico a tutti i veicoli suscettibili di utilizzo da parte degli operatori pubblici e privati.

Decreta:

Articolo 1

Veicoli da adibire al trasporto scolastico.

1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con:
 - a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a norma dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;
 - b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
 - c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Articolo 2

Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.
3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore.

Articolo 3

Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi.

1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a):
 - a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;
 - b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;
 - c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.
3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

Articolo 4

Gestione del servizio di trasporto scolastico.

1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui alla lettera a) dell'art. 1, possono essere guidati, in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 luglio 1994, art. 4, comma 2, oltre che da un dipendente

dell'ente intestatario delle relative carte di circolazione, anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente medesimo. In tale ipotesi il conducente deve essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6.

2. Quando i comuni e gli altri enti locali, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ricorrono alle forme di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3 gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a), possono essere guidati dai dipendenti di uno degli enti interessati.

Articolo 5

Abrogazione di norme precedentemente in vigore.

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 2 febbraio 1996 ed abroga tutte le disposizioni contrarie od incompatibili emanate in precedenza.